



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

SEZ. AFFARI PATRIMONIALI – Rip.Patrimonio

Tel. +39 040 - 558.7968 Fax +39 040 - 558.7964 e-mail patrimonio@amm.univ.trieste.it

REP. 19/2003

Prot. 7779
Trieste, 10/03/2003

Titolo X Classe 3 Fascicolo

Rif.:
All. n. 1 - art. 24 L. 289/02

Ai sigg.

Responsabili dei Centri di spesa non autonomi
Responsabili dei Centri di spesa autonomi
Responsabili delle Sezioni e Ripartizioni
Segretari dei Centri di spesa autonomi

e, p.c.:

Al Direttore Amministrativo

Loro sedi

OGGETTO: Acquisizione beni e servizi – art.24 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) Precisioni in ordine all'art. 24

Si forniscono con la presente indicazioni sulle procedure da adottare per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture e di appalti pubblici di servizi, ai sensi dell'art. 24 della Legge Finanziaria 2003, il cui testo ad ogni buon fine di seguito sommariamente si riepiloga nei punti essenziali:

comma 1.- stabilisce che le Amministrazioni pubbliche destinatarie della norma (tra cui le Università), per i propri approvvigionamenti (esclusi i servizi di progettazione) di valore pari o superiore a 50.000, sono obbligate a ricorrere a gare pubbliche.

comma 2.- esonera da tale obbligo "piccoli Comuni" e "Cooperative sociali", nonchè tutti gli approvvigionamenti eseguiti tramite:

- le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa
- il mercato elettronico della pubblica amm.ne di cui all'art. 11 del DPR 4/4/2002 n. 101;

comma 3.- introduce l'obbligo per alcune pubbliche Amministrazioni di utilizzare le convenzioni quadro della CONSIP Spa, eccezione fatta solo per beni e servizi non disponibile attraverso tali convenzioni.

Posto che la disposizione fa salvo quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'interpretazione più accreditata risulta essere quella che estende l'esenzione ai casi in cui si riesca ad approvvigionarsi del bene ad un costo inferiore a quello offerto da Consip.

comma 4.- sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione delle precedenti norme e la responsabilità del dipendente che ha sottoscritto il contratto, il quale risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti .

comma 5.- sottolinea la eccezionalità della trattativa privata e vincola ad eseguirla comunque con:

- motivazione (formalizzata);
- preventiva, documentata indagine di mercato;
- comunicazione alla Corte dei Conti.

§ § §

Alla luce di quanto sopra, si formulano le seguenti indicazioni operative,.

A.- per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 50.000 occorre, nell'ordine:

- 1.- utilizzare le convenzioni quadro Consip o il mercato elettronico (consultabile su www.acquistinretepa.it) (riferimento: Rip.Provveditorato);



- 2.- qualora i beni e servizi da procurarsi abbiano caratteristiche tecnico-qualitative non equivalenti rispetto a quelli rinvenibili nelle Convenzioni Consip o nel mercato elettronico, oppure, a parità di caratteristiche, risultino rinvenibili "in proprio" ad un prezzo inferiore, procedere mediante gara ad evidenza pubblica (Pubblico incanto, Licitazione privata, appalto-concorso) (riferimento: Rip. Patrimonio).

L'eventuale decisione di "procedere in proprio" deve essere attentamente ponderata, analiticamente motivata per iscritto e conservata agli atti.

- 3.- ricorrere, quindi, alla trattativa privata qualora la gara pubblica non si concluda con l'aggiudicazione, e negli altri casi consentiti (v. articolo 79, c.1 del nostro Regolamento a.-c., escluso punto 6 ⁽¹⁾ nonchè le specifiche tipologie di beni e servizi indicate all'art.9 del D.Lgs. 358/92 ed all'art. 7 del D.Lgs 157/95, e succ. modifiche ed integrazioni.).

E' da sottolineare che la trattativa privata per beni e servizi di importo superiore ad € 50.000:

- deve comunque essere considerata strumento eccezionale (a differenza di quanto previsto dall'art.62 del nostro Regolamento a.-c.) e motivata esplicitamente, per iscritto;
- deve essere esperita secondo le modalità prescritte dalla "normativa europea" (D.Lgs. 358/92, D.Lgs 402/98, D.Lgs. 157/95, D.Lgs 65/2000, Legge 39/2002) - (riferimento: Rip. Patrimonio).
- deve essere successivamente comunicata alla Corte dei Conti (le specifiche modalità saranno rese note non appena definite dalla Corte stessa).

B.- per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 25.882,84

- 1.- utilizzare le convenzioni quadro Consip o il mercato elettronico (consultabile su www.acquistinretepa.it) (riferimento: Rip.Provveditorato);

- 2.- qualora i beni e servizi da procurarsi abbiano caratteristiche tecnico-qualitative non equivalenti rispetto a quelli rinvenibili nelle Convenzioni Consip o nel mercato elettronico, oppure, a parità di caratteristiche, risultino rinvenibili "in proprio" ad un prezzo inferiore, procedere mediante spesa in economia, ai sensi dell'art.86 del nostro Regolamento amministrativo-contabile.

C.- per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ad € 25.882,84 ma inferiore ad € 50.000

- 1.- utilizzare le convenzioni quadro Consip o il mercato elettronico (consultabile su www.acquistinretepa.it) (riferimento: Rip.Provveditorato);

- 2.- qualora i beni e servizi da procurarsi abbiano caratteristiche tecnico-qualitative non equivalenti rispetto a quelli rinvenibili nelle Convenzioni Consip o nel mercato elettronico, oppure, a parità di caratteristiche, risultino rinvenibili "in proprio" ad un prezzo inferiore, procedere trattativa privata secondo le modalità previste dall'art. 62 del Regolamento a.-c., senza comunicazione alla Corte dei conti.

§ § §

Le indicazioni di cui sopra sono frutto di interpretazioni che risultano largamente condivise; vengono espresse con valore dispositivo per i soli CSNA, ferma restando la piena disponibilità degli Uffici (in particolare quelli indicati come "riferimento") per ogni forma di consulenza nei confronti di tutte le Strutture d'Ateneo.

Cordialmente,

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AFFARI ECONOMICI
Giacchino Pafumi

¹ per importi pari o superiori ad € 50.000 la trattativa privata non può più essere motivata in ragione soltanto dell'importo dell'acquisizione, come in precedenza consentito al punto 6.- dell'art. 79, 1 del Regolamento a.-c.).